
 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-EP004
	ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO	Emissione: 24.04.09
		Rev. 4 – 28.11.2025
		Pagina 1 di 5

Documento

**REGOLAMENTO COMUNALE DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto della revisione</i>
1	24.04.2009	1a emissione - Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 04/05/2009 esecutiva in data 15/06/2009 - Entrato in vigore il 15/06/2009
2	29.09.2022	2a emissione – Adeguamento alle modifiche normative introdotte dall’art.28, comma 2, della L.R. 22/12/2015 n.26 ed alle modifiche normative introdotte alla L.R. 01/12/2008 n. 32 dalla L.R. 9/07/2020 n.15.
3	30.11.2022	3° emissione - Rettifica adeguamento di cui alla D.C.C. n.42 del 29/09/2022.
4	28.11.2025	4° emissione – Modifiche agli articoli 4 e 8 del regolamento vigente

<i>Redazione</i>	M. Aimo	<i>Controllo</i>	C. Masillo	<i>Approvazione</i>	S. Caviglia
<i>F.to M. Aimo</i>		<i>F.to C. Masillo</i>		<i>F.to S. Caviglia</i>	

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO		No. R-EP004
	ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO		Emissione: 24.04.09
			Rev. 4 – 28.11.2025
			Pagina 2 di 5

Art.1


Composizione

1. La “Commissione locale per il Paesaggio”, di seguito denominata per brevità “Commissione”, è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. 42/2004 così come modificato dal D.Lgs. 63/2008 nonché ai sensi dell’art.4 della L.R. 32/08 e s.m.i.
2. La Commissione è composta da 7 (sette) componenti, di cui 1 designato dal Politecnico di Torino, in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - a) diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’architettura, al restauro ed al recupero dei beni architettonici e culturali, alla progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, alla pianificazione ed alla gestione territoriale e paesaggistica, alle scienze agrarie, forestali, geologiche ed alla gestione del patrimonio naturale;
 - b) diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a) e iscrizione al relativo albo professionale, nonché attestato di partecipazione ad un corso di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione Piemonte secondo le modalità stabilite nell’allegato C della DGR 22 dicembre 2020 n.2-2640;
 - c) diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione nello svolgimento di funzioni attenenti alle discipline di cui alla lettera a).
3. I componenti della Commissione locale per il paesaggio devono rappresentare una pluralità delle competenze elencate al precedente comma 2, lettera a).
4. I predetti componenti devono aver maturato esperienza nell’ambito della libera professione o alle dipendenze della pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo con particolare riferimento all’esperienza attinente alla tutela del paesaggio maturata per un periodo di almeno:
 - a) cinque anni dal conseguimento della laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento;
 - b) sette anni dal conseguimento della laurea di primo livello;
 - c) dieci anni dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
5. Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza lavorativa richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione al relativo albo professionale, etc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, puntualmente dettagliati al punto 2 dell’Allegato A alla DGR n.2-2640 del 22/12/2020, dovranno risultare dal curriculum individuale.

Art. 2

Nomina, durata e compensi

1. La Commissione è nominata dal Consiglio comunale di Mondovì, previa verifica, da parte del medesimo, del possesso dei requisiti di cui all’articolo che precede da parte dei suoi componenti. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai soggetti prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 1, specificando le competenze rappresentate in considerazione dei beni paesaggistici e delle componenti paesaggistiche che contraddistinguono i territori di competenza, nonché dare atto della verifica che almeno uno dei componenti sia in possesso di laurea magistrale di secondo livello o di vecchio ordinamento attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali e della verifica dell’insussistenza di precedenti incarichi nell’ambito della medesima Commissione.
2. La Commissione dura in carica trentasei mesi.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre sessanta giorni dalla scadenza.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-EP004
	ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO	Emissione: 24.04.09
		Rev. 4 – 28.11.2025
		Pagina 3 di 5

4. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m. i., la partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza comunale.

Art. 3

Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e con quella di membro di altre Commissioni comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio del Comune di Mondovì e dei comuni associati. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere.
2. Sono parimenti incompatibili i tecnici delle Amministrazioni interessate, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 4


Casi di decadenza dei commissari

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, ancorchè insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.
2. L'assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione, convocate nel giorno stabilito dall'avviso di selezione, determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.
3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 5

Attribuzioni

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
 - a) esprime il parere non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del comune ai sensi della L.R. n.32/2008 e s.m.i.;
 - b) esprime il parere vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma della L.R. 56/77 e s.m.i.;
 - c) esprime il parere vincolante di cui all'art.32 della L. n.47/1985


 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-EP004
	ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO	Emissione: 24.04.09
		Rev. 4 – 28.11.2025
		Pagina 4 di 5

2. La Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.
3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato e della sua identità, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Art. 6

Organi e procedure

1. La Commissione elegge nella prima seduta il presidente.
In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine individuato.
2. La Commissione si riunisce in base alle necessità rappresentate dal responsabile del servizio e di norma una volta ogni quindici giorni.
3. La seduta è convocata dal presidente. La convocazione avviene tramite comunicazione inviata per posta elettronica. Copia della convocazione è trasmessa alla struttura comunale competente che mette a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.
4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario comunale senza diritto di voto.
6. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
7. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta predisponendo un apposito registro anche mediante supporto informatico. I verbali delle singole sedute vengono numerati e vidimati dal segretario della Commissione e recano in ogni pagina il bollo del comune.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente e dai componenti della Commissione.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-EP004
	ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO	Emissione: 24.04.09
		Rev. 4 – 28.11.2025
		Pagina 5 di 5

Art. 7

Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione, attraverso proprio personale, istruisce i procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione; predispone - per i procedimenti di cui all'art.5 comma 1 lettera a) - la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, al Soprintendente, entro i termini previsti dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., e dall'art.11 del D.P.R. n.31/2017, dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s. m.i. ed i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del D.P.R. n.31/2017.
3. Ai fini di quanto previsto nel comma precedente l'Amministrazione nomina un apposito Responsabile del Procedimento in modo da garantire differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Art. 8

Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque: - per le autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, nei termini richiamati nell'art. 7 precedente; - relativamente al parere previsto dall'art. 49, 7° comma, della L.R. 56/77 e s. m. ed i., entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
2. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Art. 9

Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.